

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1. È costituita con sede legale in Caldogno, 36030 Vicenza, un'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOOD BLOGGER" nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Testo Unico delle Imposte Dirette nella parte di pertinenza degli enti non commerciali. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma rimane di pertinenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2. L'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA FOOD BLOGGER", più avanti chiamata per brevità Associazione, è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge in particolare un'attività di diffusione e promozione in Italia della figura del food blogger attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative di confronto e aggregazione soprattutto a favore degli associati e di terzi. In sintesi l'attività istituzionale dell'associazione si propone di avere un duplice obiettivo: formazione a chi vuol fare il comunicatore del cibo nel web e cultura gastronomica, argomento trasversale che interessa un pubblico non per forza comunicatore, ma semplicemente fruitore.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3. L'Associazione in senso lato persegue le seguenti finalità:

- a. culturali;
- b. ricreative;
- c. promozionali;
- d. di utilità sociale.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a. diffusione e promozione in Italia della figura del food blogger attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative di confronto e aggregazione;
- b. attività di formazione per i soci al fine di rendere maggiormente professionale e qualificata la figura dei food blogger;
- c. promuovere l'incontro tra food blogger e l'arricchimento delle conoscenze reciproche;
- d. organizzazione di eventi legati al mondo del cibo;
- e. attività di informazione su iniziative ed eventi strettamente legati al mondo del cibo, curando, laddove si ritenga necessario, la pubblicazione di opere editoriali e multimediali in qualsiasi forma;
- f. iniziative culturali legate alla diffusione, condivisione e promozione della cultura alimentare;
- g. attività ricreative tramite l'organizzazione di eventi finalizzati al perseguimento delle finalità associative;
- h. percorsi di consapevolezza e conoscenza delle agroproduzioni, biodiversità, enogastronomia territoriali;
- i. l'organizzazione di attività esperienziali e viaggi legati al mondo del food. Visite enogastronomiche a scopo culturale;
- j. ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

SOCI

Art.6. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto.

La validità della qualità di socio, in seguito alla presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui rifiuto deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale, nonché al successivo versamento della quota associativa da effettuarsi solo dopo l' ammissione.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 7. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Tutti i dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni (legge sulla Privacy) per le sole finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 8. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. Il socio verserà la quota associativa solo successivamente alla delibera di ammissione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti ammessi nel libro dei soci.

Art. 9. Le eventuali reiezioni saranno motivate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. Ci sono tre categorie di soci:

- a. Soci fondatori: fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
 - Hanno diritto di voto;
 - Sono eleggibili alle cariche sociali;
 - Partecipano all'attività dell'associazione prevalentemente come volontari;
 - La loro qualità di soci presuppone in ogni caso il pagamento della quota associativa.

- b. Soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio ordinario dal Consiglio Direttivo. Condividono ed intendono sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'associazione, partecipano all'attività dell'associazione svolgendo attività di volontariato e la sostengono con il versamento della quota annuale e delle relative quote partecipative alle attività dell'associazione.
 - Hanno diritto di voto;
 - Sono eleggibili alle cariche sociali;
 - La loro qualità di soci ordinari presuppone il pagamento della quota di iscrizione sociale relativa.

I diritti e i doveri dei soci Fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari a cui, per entrambe le figure, si aggiunge il dovere di partecipare attivamente alla vita e alle attività dell'associazione e dunque a rispettare il regolamento di attività obbligatorie, anche formative, da svolgere annualmente e redatto dal consiglio direttivo.

- c. Soci sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sostenitore dal Consiglio Direttivo. Condividono ed intendono sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'associazione e sostengono l'attività dell'associazione stessa con il versamento di donazioni di beni o denaro. Possono svolgere attività di volontariato in favore dell'associazione.
 - Non hanno diritto di voto;
 - Non sono eleggibili alle cariche sociali;

- Hanno il dovere di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto.

Le modalità di partecipazione alle attività, anche formative, dell'associazione sono esplicitate nel regolamento annuale redatto e/o aggiornato dal consiglio direttivo.

Viene istituito altresì "l'Albo dei benemeriti", nel quale possono essere iscritte le persone, le istituzioni, gli enti che, con contribuzioni, gesti o attività personali, istituzionali e professionali di riconosciuta rilevanza, sostengono l'Associazione in modo significativo. L'iscrizione all'albo è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gi iscritti all' "Albo dei benemeriti" che non godono dei diritti associativi riservati ai soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative pubbliche della medesima.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 11. I soci fondatori e ordinari hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro, con carattere prevalente di volontariato, comunemente concordato in base alle disposizioni indicate all'Art. 10.

I soci fondatori e ordinari hanno diritto ad accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e dei regolamenti attuativi.

Le prestazioni fornite da tutti gli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione solo in caso di particolare necessità può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12. La qualifica di socio si perde per:

- a) Decesso.** La quota è intrasmissibile.
- b) Morosità.** Per mancato pagamento della quota associativa entro tre mesi 3 mesi dal termine per il rinnovo annuale.
- c) Espulsione.** Chiunque partecipa all'associazione può esserne espulso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'espulsione sia decisa dall'Assemblea Ordinaria. In tal caso l'assemblea decide sull'espulsione dopo aver ascoltato le controdeduzioni del socio. La proposta di espulsione può essere presentata direttamente all'assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
- d) Dimissioni.** Da inoltrare in forma scritta -via email- al Direttivo. La cancellazione dal libro soci è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato a far data dalla delibera di accoglimento.

Art. 13. I soci che perderanno la qualifica di socio non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 14. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci che ne hanno diritto. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso sul sito interno ufficiale dell'Associazione nonché mediante invio di posta elettronica all'indirizzo di e-mail fornita dal socio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere detentore per massimo n. 1 delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca gli Organi Collegiali;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se esistente);
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci morosi ai sensi dell'art. 12;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- discute e decide sui ricorsi dei soci in caso di espulsione.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Procedimento elettorale ; elezione ed eletti

Possono candidarsi all'elezione per la carica di Consigliere i soci che hanno maturato almeno tre anni consecutivi di iscrizione ed attività all'interno dell'Associazione. Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo. L'assemblea, su proposta del Presidente, metterà ai voti i candidati per le cariche vacanti.

Saranno eletti coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voto è eletto il socio più anziano d'iscrizione.

Verrà formulato un regolamento interno a cui attenersi per le nomine dei consiglieri.

Insediamiento delle cariche

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, colui che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione per il Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione degli eletti agli organi dell'Associazione. Eventuali ricorsi avverso le elezioni di alcuno degli eletti non avrà efficacia sospensiva fino alla decisione del ricorso medesimo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Non sono necessarie formalità particolari né per le convocazioni né per lo svolgimento delle riunioni del consiglio direttivo.

Il consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. Il verbale sarà sottoscritto digitalmente da parte dei Consiglieri che hanno deliberato. Le firme dovranno essere autenticate a cura del segretario e/o del tesoriere

Art. 21. Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge il presidente e lo revoca scegliendolo tra i propri componenti;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- riceve, accetta o respinge le candidature dei soci alla carica di consigliere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il rendiconto finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese, per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Redige i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- riceve, accetta o respinge le richieste di rinnovo da parte dei soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12
- determina la quota associativa;
- nomina i membri dei comitati che si rendono necessari per l'espletamento di determinati incarichi e incumbenti societari;
- nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa dell'Associazione ed il responsabile della comunicazione, i quali, ove non siano fra i suoi componenti, potranno partecipare comunque alle riunioni senza diritto di voto;
- Infine, partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto a titolo di membri consultivi, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se esistente).

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, è facoltà del Consiglio Direttivo provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale.

IL PRESIDENTE

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (tre anni). E' delegato ad adempiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, in particolare è autorizzato a riscuotere somme rilasciando quietanza e provvede ai pagamenti di qualsiasi natura. Il Tesoriere è autorizzato dal Presidente a riscuotere e pagare. Il presidente autorizza il Tesoriere a gestire i rapporti bancari e/o postali dell'associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o dal Tesoriere. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

IL TESORIERE

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto finanziario consuntivo e del bilancio preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Compie tutte le attività esecutive inerenti alla sua carica per le quali potrà avvalersi della collaborazione di altri Consiglieri su sua indicazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26. È facoltà dell'Associazione nominare un Collegio dei Revisori o un Revisore unico, le cui competenze e responsabilità vengono definite da quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27. È facoltà dell'Associazione nominare un Collegio dei Probiviri, stabilendone le funzioni, le competenze e le responsabilità.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione del Presidente, il rendiconto finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le spese sostenute; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e dai contributi di simpatizzanti;
- b) dalle quote di partecipazione versate dai soci per contribuire alla realizzazione delle attività a cui partecipano;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale non è ripetibile e rimane nel patrimonio dell'Associazione.

Art. 32 PAGAMENTO QUOTE – DIMISSIONI

La quota sociale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno; la quota sociale fa riferimento all'anno solare (1/1 – 31/12) in corso. L'iscrizione si intende rinnovata con il versamento della quota annuale. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la tacita dimissione dall'associazione. Il socio dimissionario non ha diritto alla restituzione della quota già versata né ad altra forma di rimborso.

Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SANZIONI – COMPETENZA

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti sono costituiti da:

- a) **richiamo scritto;**
- b) **censura;**
- c) **sospensione, da ogni attività sociale fino a sei mesi;**
- d) **Espulsione.** L'espulsione comporta il divieto di iscrizione all'Associazione per un periodo di cinque anni.

La competenza per i processi disciplinari e per l'irrogazione dei relativi provvedimenti è promossa dal Consiglio Direttivo o anche d'ufficio quando risulti che l'iscritto abbia tenuto comportamenti inconciliabili con le finalità statutarie in particolare quando abbia attentato alla libertà dell'Associazione ed alla sua indipendenza.

Art. 34 LIBRI SOCIALI.

I libri sociali, vidimati prima di essere posti in uso, sono il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblee dei soci. Nel libro soci devono essere annotati cronologicamente e con numero d'ordine progressivo tutti gli iscritti. L'anzianità di iscrizione degli iscritti va valutata in base all'annotazione fatta nel libro soci; in mancanza della quale (per iscrizioni anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto) si farà riferimento alla data di prima iscrizione ed alla continuità di versamento della quota. I libri sociali potranno essere conservati presso la sede sociale, il domicilio del Presidente o del Vice Presidente o del Tesoriere.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso da almeno tre quarti dei soci, con l'Assemblea riunita in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo preposto dalle disposizioni legislative in vigore verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione. Le modifiche dello Statuto, adottate su richiesta di almeno un quinto degli iscritti e/o su proposta del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci riunita in forma straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Caldogno, 29 aprile 2022